

## Verbale Di Accordo Art. 2112 Codice Civile e Art.37 Ccnl Cooperative del settore socio- sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

Il giorno 27 del mese di febbraio 2015, presso la CGIL Via D. Chiesa 2 Pavia si sono incontrati:

- per la Cooperativa
- per la CGIL Funzione Pubblica
- per la UIL FPL

in rappresentanza dei lavoratori in forza presso RSA Casa Serena

per definire accordi specifici in merito al cambio di gestione da ( uscente) a Cooperativa Sociale (subentrante) presso la casa di Riposo di Cilavegna (PV) a decorrere dal 01 Marzo 2015

### PREMESSO CHE

- con comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37 del CCNL Cooperative Sociali e art.4 CCNL Multiservizi le parti, rispettivamente (in qualità di azienda cessante) e Cooperativa (in qualità di Cooperativa subentrante) davano comunicazione alle Organizzazioni Sindacali di competenza del cambio di gestione;
- La Cooperativa Sociale si impegna, con questo atto, alla piena ed integrale applicazione per tutti i lavoratori/trici dipendenti, delle norme e dei contenuti legislativi in materia di lavoro subordinato, con particolare riferimento alla Legge 20 Maggio 1970 n° 300 ( nello specifico titolo II e III ) ed all'applicazione del CCNL Cooperative Sociali del 16/12/2011 nonché i successivi rinnovi ed integrazioni nazionali, regionali e provinciali ed alle norme in uso nella provincia di Pavia in materia contributiva e previdenziale.

### CIO' PREMESSO

La Cooperativa Sociale assumerà in data 01 Marzo 2015 alle proprie dipendenze, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e senza periodo di prova, il personale di cui all'allegato A applicando ad essi il livello A2 del CCNL Cooperative Sociali.

Nell'ottica di armonizzare le differenze tra CCNL Multiservizi e CCNL Cooperative sociali, ai lavoratori/trici che percepivano con l'azienda uscente l'anzianità forfettaria di settore (scatti di anzianità), tali importi saranno riconosciuti sotto la voce premio detassabile in base alla vigente normativa; a partire dal 1/01/2015 i lavoratori assunti matureranno gli scatti di anzianità previsti dal CCNL cooperative sociali; il monte ore contrattuale come indicato nell'allegato A da considerarsi come parte integrante dell'accordo.

**Per i lavoratori e le lavoratrici resta in vigore quanto previsto dall'art.1, comma 42 della Legge 28 giugno 2012, n° 92**



**Verbale Di Accordo Art. 2112 Codice Civile e Art.37 Ccnl Cooperative del settore socio- sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo**

La sig.ra \_\_\_\_\_ verrà assunta con il livello e mansioni equivalenti al livello A2 fermo restando che alla stessa verrà mantenuta come "superminimo ~~non~~ assorbibile" la differenza economica esistente tra i livelli A2 e B1.

La Coop. Soc. \_\_\_\_\_ applicherà integralmente dal 01 Marzo 2015 il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Cooperative Sociali, sottoscritto dalle OO.SS. nazionali CGIL-CISL-UIL, nonché la contrattazione territoriale.

\_\_\_\_\_ si impegna inoltre ad acquisire e a proseguire gli eventuali versamenti relativi ai fondi previdenza sottoscritti dai lavoratori oltre ad acquisire eventuali cessioni del quinto.

Al momento del cambio di gestione, le/i lavoratrici/ori assenti per malattia, maternità, aspettativa, infortunio e comunque lavoratori con aperta una posizione INPS e/o INAIL resteranno in forza alla società cedente e verranno assunti nei tempi e nei modi di cui ai precedenti paragrafi, dalla società subentrante al termine dell'impedimento.


Per ciò che concerne l'organizzazione del lavoro e le eventuali ferie già programmate le parti convengono di mantenerne la programmazione, salvo dimostrate gravi situazioni di carattere organizzativo.

In allegato, parte integrante del presente accordo, si riporta tutta la documentazione fornita dalla azienda uscente.

L.C.S.

Pavia, 27 febbraio 2015

Per la Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_

  
SW

Per le OOSS

Per FP-CGIL  
Giovanna Pizzoloni  
Per UIL FPL  
Giovanna Pizzoloni

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data odierna 27/03/2015 presso la Casa di Riposo

di Invorio, l'Organizzazione Sindacale **FP CGIL** rappresentata dal Sig. Andrea Piralli e dalla RSA Sig. ra , stila un verbale di accordo con la Cooperativa rappresentata dalla Sig. ra Maria Nicosia , per stabilire quanto segue:

### PREMESSO CHE

La Cooperativa sociale gestirà tutto il personale della Casa di Riposo " " di Invorio, attualmente gestito dalla Cooperativa **scrl** e che tutto il personale in servizio possiede titoli per svolgere le varie mansioni che vi sono all'interno della Casa di Riposo.

### SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

1. La Cooperativa sociale **scrl** si impegna ad assorbire nel proprio organico a tempo indeterminato e senza periodo di prova il personale che risulta attualmente operante presso il servizio oggetto dell'appalto, salvo esplicita rinuncia individuale, ed assicurare la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, aspettativa sindacale, aspettativa. Il personale con contratto a tempo determinato verrà assunto con la medesima scadenza di contratto di Eurotrend Assistenza **scrl** e senza periodo di prova. Per i lavoratori e le lavoratrici resta in vigore quanto previsto dall'articolo 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo l'art. 37 CCNL Cooperative Sociali, mantenendo il monte ore individuale precedente, riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta presso l'ente nelle precedenti aziende con i relativi scatti di anzianità che ogni lavoratore ha maturato, previsti dal CCNL Cooperative Sociali. Per quelli che dovranno maturare si farà riferimento alla data di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per il medesimo servizio dell'Ente.
3. A tutto il personale che si trova e si troverà ad operare nel servizio in oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il CCNL delle Cooperative

Sociali 2010-2012 firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale ed i successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente, alle mansioni svolte ed al netto di ogni forma di versamento richiesto a titolo pendente da ogni eventuale accordo interno o decentrato che non potrà in ogni caso comportare un trattamento economico e previdenziale inferiore a quello previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali e dagli accordi locali integrativi vigenti se migliorativi.


4. Le parti danno atto di incontrarsi nuovamente entro la fine del mese di Maggio 2015 per la prima valutazione sull'andamento del servizio e sulle materie espressamente previste dall'Art. 9 e dall'Art. 10 del CCNL delle Cooperative Sociali.

Letto confermato e sottoscritto, 27/03/2015

Per la Coop.  
NOVARA



Per la FP CGIL



## Ipotesi di verbale di accordo sindacale

In data 26 e 30 marzo 2015 si sono incontrate, presso la Camera del lavoro di Cagliari e presso il Centro di documentazione regionale per i ragazzi in Cagliari, la Cooperativa sociale con sede in Venezia, nelle persone dei signori e la FP-CGIL di Cagliari, rappresentata dai sig.ri Giorgio Pintus e Mariella Pes, per discutere dell'applicazione della clausola sociale nell'ambito del cambio di gestione dei servizi bibliotecari della Provincia di Cagliari.

Gli incontri si sono svolti su richiesta dell'Organizzazione sindacale avanzata in data 26 marzo 2015 e hanno permesso alle parti di condividere informazioni sull'esito della gara d'appalto, che ha determinato la fuoriuscita dalla gestione delle cooperative

Nell'ambito della discussione, le parti hanno condiviso l'intendimento di dare compiuta applicazione all'art. 20-ter del CCNL Federculture, posto a salvaguardia della continuità occupazionale e delle condizioni di lavoro delle addette e degli addetti.

Le parti hanno altresì preso atto delle rispettive posizioni a riguardo del tema della partecipazione associativa delle lavoratrici e dei lavoratori alla compagine della cooperativa subentrante nella gestione del servizio.

Su tale questione l'Organizzazione sindacale ha ribadito trattarsi di tematica distinta da quella della successione del rapporto di lavoro, da trattarsi in sede separata e non contestuale, a tutela del pieno dispiegarsi degli effetti della clausola sociale e della libertà di scelta delle lavoratrici e dei lavoratori in ordine all'opportunità di associarsi alla compagine della Cooperativa sociale

La rappresentanza della Cooperativa, chiarendo di non voler condizionare la costituzione del rapporto di lavoro alla contestuale associazione alla propria compagine, ha ribadito di considerare tale scelta come strategica per il mantenimento ed il consolidamento della propria iniziativa economica e comunicato di aver già rivolto alle lavoratrici ed ai lavoratori l'invito all'adesione.

Sulla base di quanto sopra e considerando che la presa in carico della gestione del servizio da parte della Cooperativa decorrerà dal 1 aprile p.v., le parti concordano che:

### 1. **Ratifica successiva**


La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta dall'Organizzazione sindacale ad immediata valutazione e ratifica da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio. A seguito di tale ratifica, l'Organizzazione sindacale scioglierà la riserva cui è ora condizionata la propria sottoscrizione;

### 2. **Ambito di applicazione**

Il presente accordo si applica a tutto il personale impiegato presso il servizio quale dipendente o socio/a delle Cooperative La Memoria Storica, Karalimedia, Il Tesoro e L'Aleph, come meglio menzionato nelle comunicazioni prodotte dalle medesime, qui allegate e che costituiscono parte integrante del presente verbale, che abbia manifestato la propria volontà al passaggio entro il 31 marzo c.a. e purché i lavoratori siano in possesso dei requisiti previsti dal capitolato d'appalto e dalla normativa applicabile, anche ai fini dello svolgimento della mansione assegnata;

### 3. **Decorrenza e forma contrattuale**

Le assunzioni decorreranno dal 1 aprile 2015 e saranno effettuate nella forma del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Alla luce delle novità introdotte dalla normativa sul Contratto di lavoro a tutele crescenti e nelle more di ulteriori chiarimenti normativi, si intende che



per le lavoratrici ed i lavoratori resta in vigore quanto previsto dall'articolo 1, comma 42 della legge giugno 2012, n. 92;

**4. CCNL di riferimento ed inquadramento**

Al rapporto di lavoro viene applicato il CCNL Federculture, con inquadramento normativo e retributivo di tutto il personale al livello C1 nelle mansioni di assistente alla biblioteca, come esplicitato nell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.;

**5. Orario di lavoro**

Le assunzioni saranno effettuate nel rispetto degli orari individuali di lavoro attualmente ricoperti dalle addette e dagli addetti, come evidenziati dalle allegato comunicazioni; eventuali successive modifiche nell'articolazione degli orari di lavoro, dettate da esigenze organizzative, potranno essere adottate secondo la normativa vigente.

**6. Rinuncia al patto di prova**

Si intende che tutte le parti reciprocamente rinunciano ai benefici della risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso durante il periodo di prova, in applicazione dell'art. 20-ter del CCNL Federculture;

**7. Maternità**

Nei confronti della lavoratrice Daniela Mallica, la Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus assume l'impegno alla sua assunzione al termine della fruizione degli istituti posti a tutela della maternità. La lavoratrice dovrà comunicare tempestivamente e possibilmente con almeno un mese di anticipo la data di rientro in servizio.

**8. Divergenze interpretative**

Eventuali divergenze interpretative del presente accordo saranno oggetto di successiva valutazione e verifica in sede sindacale.

Cagliari, 30 marzo 2015

Cooperativa Sociale Onlus

*Sebano faluone*  
*[Signature]*

Funzione Pubblica CGIL

Giorgio Pintus


Mariella Pes

*[Signature]*  
*Mariella Pes*




Le OO.SS. ribadiscono la richiesta della piena garanzia e della totale occupazione del personale ad oggi impiegato nella struttura e oggetto del presente verbale.

Il Dirigente Scolastico



OO.SS. e RSA





**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

- 1) Servizi Srl si impegna ad assumere a tempo indeterminato e senza periodo di prova, con decorrenza dal 1° Giugno 2015, i dipendenti indicati nell'Allegato "B" che abbiano manifestato interesse all'assunzione; in particolare Amedea Servizi Srl si impegna: (i) ad applicare in sede di assunzione il CCNL AIOP nonché il CCIA di OPR che viene allegato sub lett. "C"; (ii) a mantenere per ciascun lavoratore l'attuale inquadramento contrattuale presso OPR e il medesimo trattamento retributivo e normativo (salvo il differimento della data di corresponsione della retribuzione al giorno 15 di ciascun mese solare, in deroga all'Art. 67 CCNL), ivi compresa la parte regolamentare stabilita per il contingentamento del personale per i servizi minimi essenziali in caso di sciopero di cui agli allegati "D" e "D1"; (iii) a riconoscere ad essi, in parziale deroga al D.Lgs. 23/2015, l'applicazione dell'Art. 18 Legge n. 300/70 così come modificato dalla Legge n. 92/2012.
- Servizi Srl si impegna a verificare la possibilità di applicare integralmente quanto definito dall'Art. 67 CCNL AIOP.

- 2) L'impegno di cui al punto che precede è sottoposto alle seguenti condizioni sospensive: (i) che entro il giorno 15/5/2015 i dipendenti interessati abbiano rassegnato le dimissioni ovvero abbiano comunque definito irrimediabilmente la risoluzione del loro rapporto di lavoro intercorrente con OPR con effetto a far data al 31/5/2015; (ii) che abbiano sottoscritto un Verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 c.p.c. dal quale risulti la cessazione del rapporto di lavoro al 31/05/2015 e l'impegno di OPR a corrispondere le spettanze di fine rapporto nella veste di unica ed esclusiva obbligata al pagamento; (iii) che il rapporto di lavoro con OPR sia effettivamente cessato alla data del 31/5/2015; (iv) che sia stato sottoscritto il contratto di appalto di servizi di cui al paragrafo seguente.

- 3) Servizi Srl si impegnano a sottoscrivere un contratto di appalto di durata triennale relativo ai servizi in oggetto a far data dal giorno 1/6/2015; in caso di rinnovo alla scadenza triennale Amedea Servizi Srl si impegna ad applicare al personale in questione e di cui all'elenco allegato sotto la lettera "B" al presente accordo, ancora in forza, i passaggi di categoria previsti nella tabella dell'allegato "D1" come da CCIA OPR.


- 4) Servizi Srl si impegna a riconoscere ai neo assunti la fruizione delle ferie già concordate con OPR fino alla data del 30/09/2015 meglio indicate nella tabella allegata al presente accordo sotto la lettera "E", ancorchè i relativi giorni non siano stati effettivamente maturati nel corso del rapporto sorto in data 1/6/2015 e a non effettuare trattenute in busta paga, limitandosi ad indicare con il segno negativo il numero di giorni delle ferie godute e non ancora maturate.

- 5) Servizi Srl si impegna a mantenere i dipendenti assunti in forza del presente accordo e di cui all'allegato "B", nella misura di 12 persone presso l'Ospedale Nigrisoli, 1 presso l'Ospedale Villa Regina e 2 presso Casa di Cura ai Colli (cliente Servizi Srl).

- 6) Con riferimento ai dipendenti di cui all'elenco allegato sotto la lettera "B" che hanno ceduto 1/5 dello stipendio a favore di società finanziarie per ottenere prestiti personali, Servizi Srl si impegna a subentrare nella posizione di OPR, fermo restando il



15



fatto che ..... dovrà provvedere ai versamenti in favore degli istituti cessionari per ciò che riguarda gli importi di propria competenza maturati fino alla cessazione del rapporto ed in dipendenza di essa (retribuzione corrente, ratei, TFR etc.).

- 7) ....., in ogni ipotesi di cessazione del contratto di appalto con Amedea Servizi Srl, si impegna ad appaltare il servizio di pulizia ad imprese che si impegnino e/o siano tenute per legge o per contratto collettivo ad assumere alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui all'art. 1 del presente accordo le lavoratrici addette al servizio che saranno state assunte da Amedea Servizi Srl ed ancora in forza alla data di cessazione del contratto di appalto.
- 8) Nel caso in cui il servizio in oggetto venga per qualsiasi causa "reinternalizzato" OPR si impegna a riassumere i dipendenti di cui all'elenco allegato sotto la lettera "B" che risulteranno in forza alla data della "reinternalizzazione" alle medesime condizioni economiche e contrattuali di cui all' Art.1 del presente Accordo..
- 9) Tutte le spettanze relative ai rapporti di lavoro con ..... dei dipendenti di cui all'allegato "B" maturate e maturande fino alla data di cessazione di essi (ivi compreso il premio di incentivazione previsto dall'Art. 65 CCNL, che verrà corrisposto al personale che abbia maturato i relativi requisiti parametrati ad 11 mesi nella misura di 236 giornate) e conseguenti alla cessazione stessa rimangono a carico di ..... e saranno corrisposte da quest'ultima, anche con riferimento ad eventuali arretrati, entro la competenza del pagamento del mese di Maggio 2015. Riconoscono le parti che nessun profilo di responsabilità solidale è ravvisabile in merito ad esse in capo ad Amedea Servizi.
- 10) ..... si impegna, in seguito alla firma del presente accordo sindacale a valutare, con il responsabile del personale e i coordinatori interessati, ad assumere le figure professionali nel numero e con la qualifica che saranno giudicate adeguate per il miglioramento dell'assistenza ai pazienti ricoverati.
- 11) Le parti concordano fin d'ora di incontrarsi entro il 31/12/2015 per la verifica congiunta del presente accordo.

..... SpA .....  
..... Srl .....  
Organizzazioni Sindacali: *Mario Irvazzi (FP CGIL)* .....  
UIL FPL *Michele N. Miletto* .....  
UIL FPL *Michele A. Sella* .....  
RSU *Luigi* ..... RSU *Scabini* .....  
Bologna, ~~27 aprile~~ *07 MAGGIO 2015* RSU *CGIL* .....  
*CISL FP Feltrin*

## Verbale di accordo sindacale

In data 28/05/2015 alle ore 10,00. presso la sede di [redacted] in S. Vito si sono incontrate le rappresentanze della Funzione Pubblica CGIL di Cagliari e dell'Azienda [redacted], rispettivamente nelle persone di Franco Spano e Alessandro Loddo per la FP - CGIL e [redacted] per [redacted]

L'incontro si svolge, su invito della Fp-CGIL di Cagliari, per concordare le modalità del passaggio del personale interessato al cambio di gestione dei Servizi di Igiene Ambientale meglio descritti in allegato, in base alle previsioni dell'art. 6 del CCNI FISE/ASSOAMBIENTE.

Sulla base di quanto sopra e considerando che la presa in carico della gestione del servizio da parte della [redacted] decorrerà dal 1 giugno 2015 p.v., le parti concordano che:

- 1. Ambito di applicazione**  
Il presente accordo si applica a tutto il personale già impiegato nello specifico appalto, meglio menzionato nella tabella allegata, prodotta da ONOFARO srl e debitamente controfirmata dalle parti per piena adesione, che costituisce parte essenziale ed integrante del presente verbale;
- 2. Decorrenza e forma contrattuale**  
Le assunzioni decorreranno dal giorno 01/06/2015, data di avvio della nuova gestione e saranno effettuate nella forma del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Ad ogni buon fine, si intende che per le lavoratrici ed i lavoratori resta in vigore quanto previsto dall'articolo 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- 3. CCNL di riferimento e inquadramento**  
Al rapporto di lavoro viene applicato il CCNL FISE / ASSOAMBIENTE, con conservazione per tutto il personale dei livelli di inquadramento assegnati alla data della indizione della gara d'appalto.
- 4. Orario di lavoro**  
Le assunzioni saranno effettuate secondo gli orari individuali di lavoro in essere, come definiti dalla tabella allegata di cui precedente punto 1; eventuali successive modifiche nell'articolazione degli orari di lavoro potranno essere adottate, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, sulla base di eventuali modificazioni delle esigenze organizzative del servizio;
- 5. Anzianità di servizio**  
Si intende riconosciuta l'anzianità di servizio maturata e in maturazione, in base all'art. 6 punto 3 del CCNL FISE / ASSOAMBIENTE, assumendo come riferimento la data originaria di assunzione, comprovata dalle comunicazioni fornite dall'Azienda fuoriuscente dalla gestione, ferma restando ogni eventuale successiva verifica;
- 6. Previdenza complementare**  
Si intende confermata l'eventuale adesione al Fondo di previdenza complementare PREVIAMBIENTE, ai sensi dell'art. 6 punto 8 del CCNL FISE / ASSOAMBIENTE;
- 7. Rinuncia al patto di prova**  
L'impresa assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto in base all'art. 6 punto 2 del CCNL FISE / ASSOAMBIENTE.
- 8. Personale in aspettativa**  
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori beneficiari di aspettative e/o congedi previste contrattualmente o per legge si applicano tutte le previste condizioni di salvaguardia sia della continuità occupazione sia della permanenza nella fruizione di tali istituti;
- 9. Infortunio**  
Il personale eventualmente in infortunio permarrà in servizio nell'Azienda fuoriuscente fino alla conclusione del periodo di riposo. Il rapporto sarà costituito in stretta consecuzione con la conclusione dell'evento;
- 10. Comunicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori**  
Le lavoratrici ed i lavoratori interessate/i al passaggio alle dipendenze dell'Azienda subentrante dovranno comunicare alla stessa [redacted], in tempo utile all'espletamento delle necessarie procedure di

assunzione, il proprio interesse alla prosecuzione del rapporto di servizio e la documentazione essenziale per l'assunzione.

**11. Documentazione individuale richiesta**

Le lavoratrici ed i lavoratori, con la comunicazione di cui al punto precedente, sono tenute/i a trasmettere il proprio Codice Fiscale e la fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità. Per eventuali richieste individuali di natura particolare (es. continuità della cessione del quinto), le lavoratrici ed i lavoratori interessate/i potranno essere invitate/i a produrre anche copia del proprio ultimo cedolino paga.

**12. Verifica applicativa**

Le parti firmatarie concordano l'effettuazione di una verifica congiunta sull'applicazione del presente accordo, che sarà possibile svolgere entro due mesi dalla firma del verbale su richiesta anche di una sola parte firmataria.

**13. Divergenze interpretative**

Eventuali divergenze interpretative del presente accordo saranno oggetto di successiva valutazione e verifica in sede sindacale;

**14. Allegati**

Sono allegati al presente verbale, come premesse costitutive ed integranti, la tabella di cui al punto 1, contenente: A) l'elenco nominativo del personale comprensivo di nome e cognome; qualifica; inquadramento contrattuale; anzianità di assunzione; monte ore contrattuale riferito al servizio oggetto del presente accordo; eventuali altre informazioni; B) bando d'appalto e capitolato d'oneri; C) comunicazioni aziendali e sindacali inerenti il cambio di gestione; D) eventuale altra documentazione.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta dall'Organizzazione sindacale firmataria alla consultazione e ratifica da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. La conseguente comunicazione sarà fornita con la massima tempestività all'Azienda firmataria.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto



FP CGIL Cagliari

